Ordinanza r.g.n.30/2011 emessa in sede di reclamo, depositata il 17 febbraio 2011

IL TRIBUNALE DI POTENZA In funzione di giudice del lavoro

...omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso ex art.700 c.p.c. il prof. I. lamentava di non essere stato inserito negli elenchi prioritari per le supplenze (elenchi che danno diritto alla precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze ai sensi dell'art. 1 d.l.134/2009 convertito in legge 167/09, disposizione che resta valida anche per l'anno scolastico 2010/2011, ex art. 7 comma 4-ter, d.l. 194/09, conv. in legge 25/2010) nonostante avesse espletato nell'anno scolastico 2009/2010 giorni 193 di supplenza nella stessa scuola media di (...).

Il ricorrente notava, fra l'altro, che i decreti ministeriali emanati in base alla suddetta norma hanno previsto un requisito che non c'è nella legge, e cioè che la supplenza sia ottenuta con un unico contratto, anche eventualmente prorogato o confermato. Il ricorrente sostiene che tale interpretazione, comunque, introdurrebbe un ingiustificato trattamento differenziato fra chi ha conseguito la supplenza con un unico contratto e chi l'ha conseguita con più contratti (osservando, fra l'altro, che anche la conferma comporta la stipulazione di un nuovo contratto).

Il giudice monocratico ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo che la finalità, indicata nella legge, di "assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo" sarebbe frustrata da un'interpretazione che considerasse il mero dato quantitativo dei giorni di supplenza (pur dando atto che, nel caso in esame, il ricorrente ha lavorato presso un istituto scolastico - (...) - e verosimilmente in sostituzione del medesimo titolare). In particolare, il giudice monocratico ha notato che, fra il primo e il secondo contratto di supplenza, vi è stato un intervallo superiore al mese, in parte, peraltro, coincidente con le vacanze natalizie.

Il collegio osserva che una lettura costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) della norma in questione imponga di non differenziare due situazioni sostanzialmente identiche, come quelle di chi ha insegnato in forza di un unico contratto di supplenza (eventualmente prorogato o confermato) e chi ha insegnato in forza di più contratti, ma, come nel caso in esame, presso la stessa scuola, la stessa classe e in sostituzione del medesimo insegnante.

Infatti, quest'ultima situazione, al pari della prima, impone di tener conto della "qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo" che la legge si propone di assicurare: è significativo che gli informatori abbiano riferito che, nell'ultimo periodo di supplenza, il titolare fosse ritornato in servizio, ma il prof.I., come supplente, abbia dovuto terminare l'anno scolastico (trattandosi di classe terminale (classe di 3^ media).

Sembra, inoltre, che la "conferma" del contratto di supplenza, a differenza della proroga, comporti comunque la stipula di un contratto ex novo.

Le disposizioni ministeriali in apparente contrasto con la legge devono essere pertanto disapplicate (art. 63, comma 1, d.l.vo 165/2001).

- DirittoScolartico.it -

In ordine al *periculum*, si deve ritenere che – durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria – questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, consistente nella perdita di occasioni di lavoro e del relativo punteggio.

Le spese del doppio grado del procedimento vengono compensate per metà – tenuto conto dell'assoluta novità del caso e della complessità della normativa in materia – e seguono per il resto la soccombenza.

P.T.M.

Visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., accoglie il reclamo e ordina all'amministrazione convenuta di inserire il ricorrente negli elenchi oggetto di causa.

Condanna l'amministrazione convenuta a pagare in favore del difensore del ricorrente metà delle spese del procedimento, pertanto euro 850, di cui 300 per diritti e 450 per onorari. Si comunichi.

Il Presidente estensore

Potenza, 16/2/2011